

«RECHTSSTAAT ODER DIKTATUR?» HERMANN HELLER DI FRONTE AL FASCISMO

«RECHTSSTAAT ODER DIKTATUR?» HERMANN HELLER IN FACE OF FASCISM

Riccardo Cavallo

Università degli Studi di Catania

Abstract English: This issue investigates Hermann Heller's analysis of the legal-philosophical and political-social features of Italian fascism, summarized in his in-depth work *Europa und der Fascismus*. More specifically, this German jurist, involved in first person in the composite and controversial framework of the Weimar Republic, had showed a keen interest in fascist phenomenon very soon. This essay, based on the ferocious criticism of legal positivism and philosophical irrationalism, was particularly interesting because Heller was not a conservative scholar but a social-democratic thinker, even if his conception of socialism was unusual because he rejected the two main postulates of the political program of German Social Democratic Party: internationalism and dialectical materialism. The originality of Heller's criticism to Italian fascism lies in his ability to have understood, in unsuspected times, that fascist ideology was not based on a well-articulated political program but a jumble of utterly heterogeneous, in the name of a kind of *intuitive relativism*.

Keywords: Hermann Heller; anti-democratic systems; rule of law; legal positivism; corporatism

Abstract Italiano: Il presente lavoro si propone di analizzare le implicazioni giuridico-filosofiche e politico-sociali del fascismo italiano a partire dalle pagine dell'accurato saggio di Hermann Heller, *Europa und der Fascismus* da cui emerge una feroce critica del positivismo giuridico e dell'irrazionalismo filosofico. Nella travagliata esperienza della Repubblica di Weimar tra i vari studiosi che manifestarono un profondo interesse per l'esperienza fascista, un posto di grande rilievo spetta senza dubbio a questo giurista tedesco. Com'è noto, Heller non fu uno studioso conservatore, ma un pensatore socialdemocratico, anche se la sua concezione del socialismo rimane ancora anomala perché rifiuta i due postulati principali del programma politico del Partito Socialdemocratico Tedesco: l'internazionalismo e il materialismo dialettico. L'originalità della sua critica al fascismo italiano risiede nella sua capacità di aver compreso, in tempi non sospetti, che l'ideologia fascista non fosse basata su un programma politico ben articolato ma un coacervo di idee del tutto eterogenee, all'insegna di una sorta di *relativismo intuitivo*.

- ❖ Italian Review of Legal History, 9 (2023), n. 5, pagg. 205-231
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/21915. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

Parole chiave: Hermann Heller; regimi autoritari; Stato di diritto; positivismo giuridico; corporativismo

Sommario: 1. *Italia docet?* – 2. Lo sguardo di un giurista conservatore. – 3. Lo sguardo di un giurista progressista. – 4. Contro le fantasmagorie positivistiche. – 5. Una rivoluzione contro lo Stato di diritto. – 6. Il PNF tra mito e realtà. – 7. La maschera dello Stato corporativo. – 8. La recezione degli scritti helleriani sulla rivista *Lo Stato*. – 9. Considerazioni conclusive.

«Ogni idea che ha conquistato il potere politico resta
un'espressione letteraria finché non può essere interpretata
nella sua concreta dimensione politica»

(H. Heller)

1. *Italia docet?*

Fino al 1933 in Germania si scrisse e si discusse di fascismo italiano come in nessun altro paese europeo. Basti qui ricordare che tra il 1922 e il 1933 in Germania uscirono sull'argomento 150 libri e sicuramente qualche migliaio tra saggi e articoli di quotidiani e periodici, ai quali vanno naturalmente aggiunte le numerose corrispondenze degli inviati italiani dei giornali tedeschi più diffusi. Dal che si ricava che in quegli anni per i tedeschi il fascismo non era un argomento tra i tanti, ma un tema politico attuale e di grande rilievo¹.

Nel convulso e tormentato *milieu* weimariano, infatti, il fascismo diventa oggetto di studio privilegiato² anzi, diviene sin da subito un modello da imitare come si deduce dalle numerose pubblicazioni che si propongono di analizzarlo, comprenderlo, studiarlo e, in alcuni casi, sottoporlo a una dura requisitoria. Tant'è che già nel novembre del 1922, all'indomani della marcia su Roma, cioè a distanza di pochi giorni dalla presa del potere da parte di Mussolini, un intellettuale di spicco appartenente a quella variegata e composita galassia nota come *Konservative Revolution*³, come Arthur Moeller van den Bruck⁴, indicava alla gioventù tedesca come modello da seguire quello fascista, ovvero una sorta di «contromovimento conservatore»⁵ che si sarebbe prima o poi diffuso nell'Europa intera, come si desume dall'eloquente titolo del suo articolo: *Italia docet!* Il monito lanciato dallo studioso di Nietzsche⁶ dalle pagine del *suo* settimanale

¹ Schieder, 2022, p. 175.

² Cfr. Petersen, 1978.

³ Cfr. tra gli altri Mohler, 1990; Breuer, 1995; Azzarà, 2000 e Nolte, 2009.

⁴ Sulla figura e l'opera di questo controverso intellettuale cfr. Goedel, 1984; Schlüter, 2010 e Weiß, 2012.

⁵ Breuer, 1995, p. 102.

⁶ Cfr. Azzarà, 2014.

*Das Gewissen*⁷ (organo di stampa dei giovani conservatori, [*Jungkonservativen*] ruotante attorno allo *Juni-Klub* ritenuto uno dei più importanti centri culturali nella Berlino degli anni Venti, che, in alcuni frangenti, raggiunse la tiratura di 10 mila copie)⁸ ben sintetizza la posizione nei confronti del regime fascista di molti esponenti della *Konservative Revolution* considerata, per molti versi, antesignana del nazionalsocialismo. In realtà, la notorietà di questa singolare figura era dovuta all'invenzione della formula *Terzo Reich*, ripresa dal titolo dell'omonima pubblicazione *Das Dritte Reich* (1923), tale da ergerlo a guida, o meglio, a «maestro del rinnovato movimento conservatore»⁹. Molte delle intuizioni di Moeller sono rinvenibili nel testo *Das recht der jungen Völker* (1919)¹⁰, in cui egli sosteneva che il futuro apparteneva ai *popoli giovani* (tra cui, ovviamente rientravano sia quello tedesco, sia quello italiano) e che quest'ultimi si contrapponevano a quelli ormai vecchi e destinati, prima o poi, a tramontare. Anche se, occorre precisare che l'anno successivo (1923), l'entusiasmo nei confronti dell'Italia mussoliniana sembra scemare all'improvviso, giacché lo stesso Moeller nel confronto polemico avuto con il comunista Karl Radek cambia *ex abrupto* la sua posizione sostenendo che il fascismo era un movimento antirivoluzionario¹¹.

Pur tuttavia, la formula *Italia docet*, nonostante il suicidio di Moeller avvenuto nel 1925 e la chiusura del settimanale nel 1927, non perde la sua efficacia e un decennio dopo, ma stavolta in un contesto diverso, viene ripresa dall'economista e sociologo Werner Sombart, nel suo breve intervento al *Secondo Convegno di Studi Sindacali e Corporativi* tenutosi a Ferrara nel maggio del 1932. In tale occasione, lo studioso tedesco sottolinea con fermezza il suo legame ormai cinquantennale con l'Italia specie in un contesto storico in cui si è assistito alla fine del secolo puramente economico (*Ottocento*) e all'inizio di quello contrassegnato dalla rinascita della politica (*Novecento*), cioè un tempo dove tutte le grandi idee sono in movimento (*Zeitwenden*) e dove lo Stato e la Nazione sono le potenze dell'avvenire. Proprio in un simile frangente Sombart enfatizza il ruolo cruciale svolto dal nostro Paese¹², concludendo enfaticamente: «adesso *l'Italia docet* a tutto il mondo e, forestieri ed invitati, siamo venuti qui a Ferrara per imparare»¹³. Nel decennio 1922/1932, dunque *Italia docet* assume un significato tutt'altro che negativo, essendo diventato in Germania il fascismo in generale e

⁷ L'articolo originariamente pubblicato in forma anonima sulla rivista *Das Gewissen* in data 06 novembre 1922 è, in realtà, attribuibile a Moeller van den Bruck.

⁸ Cfr. Balistreri, 2004.

⁹ Cfr. Cantimori, 1935, p. 214.

¹⁰ Moeller van den Bruck, 2011.

¹¹ Moeller van den Bruck, 2018, p. 167.

¹² «Una volta, sei o sette secoli fa, i popoli nordici venivano a Bologna per imparare il diritto romano: allora dicevamo *Bonomia docet*. Adesso gli stessi popoli vengono in Italia per imparare il nuovo diritto corporativo» (AA.VV., 1932, p. 11).

¹³ *Ibidem*.

il corporativismo in particolare un modello da emulare quasi alla lettera e, nello specifico, «negli ultimi anni della Repubblica di Weimar [tale formula] suonava più come una fausta promessa che come un cattivo presagio»¹⁴. Ovviamente non mancavano posizioni discordanti sia all'interno del partito nazionalsocialista, sia tra gli esponenti della *Konservative Revolution* che, contrariamente a Hitler, il cui scopo era di voler emulare ad ogni costo le gesta di Mussolini, vogliono prendere le distanze dal fascismo, poiché quest'ultimo aveva poco o nulla in comune con il nazionalsocialismo essendo abbastanza evidenti le differenze tra i due movimenti¹⁵. Sicuramente esistevano delle affinità ideologiche tra il fascismo italiano e il nazionalsocialismo tedesco che non possiamo approfondire in questa sede, anche se, ormai molti storici sono convinti, a torto o a ragione, che forse furono delle considerazioni strategiche che spinsero Hitler a richiamarsi ai fascisti italiani e di paragonarsi a Mussolini¹⁶.

2. Lo sguardo di un giurista conservatore

Tra gli studiosi più influenti sul versante conservatore si situa Erwin von Beckerath, considerato il «miglior conoscitore tedesco del fascismo all'epoca della Repubblica di Weimar»¹⁷, il quale ha avuto un ruolo determinante nel favorire la comprensione del fascismo in Germania con la pubblicazione del volume *Wesen und Werden des faschistischen Staates* (1927). Si tratta di uno dei primi testi che analizzano compiutamente la dittatura mussoliniana, all'epoca quasi del tutto consolidata, proponendosi non tanto di elogiare la figura di Mussolini quanto la sua creazione: lo Stato corporativo. Quest'ultimo, essendo riuscito finalmente a porre fine al conflitto tra datori di lavoro e lavoratori, agli occhi di Beckerath, era un vero e proprio modello da imitare, anzi da importare direttamente in

¹⁴ Schieder, 2022, p. 177.

¹⁵ Cfr. Breuer, 1995, pp. 100 ss.

¹⁶ Una premessa ineludibile per l'analisi dei rapporti tra i due dittatori rimane, pur sempre, il discutibile volume di De Felice, 2020, originariamente edito nel 1975, che raccoglie una serie di documenti d'archivio suddivisi cronologicamente nell'arco temporale che va dalla Marcia su Roma fino alla conquista del potere da parte di Hitler, tra cui i rapporti del maggiore Ferretti e del generale Capello, accompagnati da un breve commento introduttivo dello storico teatino, la cui tesi di fondo consiste nell'evidenziare come il legame tra Mussolini e Hitler fosse dettato da ragioni di ordine politico-strategico, viste le notevoli differenze esistenti tra il fascismo e il nazionalsocialismo. Goeschel, 2019, invece, approfondisce ulteriormente tale *liaison dangereuse* tra Hitler e Mussolini, ponendosi in un'ottica del tutto diversa rispetto a quella tradizionale e considerando pertanto tale legame non più come un patto ideologico, bensì di un'unione strumentale e di una relazione politica. Da ultimo vedi Schieder, 2022, il quale, pur rilevando le affinità ideologiche tra il fascismo e il nazionalsocialismo, sostiene anch'egli che Hitler abbia emulato Mussolini per considerazioni di tipo strategico (pp. 211-212).

¹⁷ Schieder, 2022, p. 240.

Germania¹⁸. Non a caso, il suo volume diventa un libro di culto nell'ambiente conservatore e viene recensito, qualche anno dopo la sua uscita, da un giurista di eccezione: Carl Schmitt. Egli non manca di elogiare Beckerath per la «chiarezza e la compiutezza magistrale»¹⁹, avendo scritto un saggio di ampio respiro teorico che tratteggia un «quadro dello sviluppo storico, della sociologia e dell'ideologia del fascismo» distinguendosi da altri analoghi lavori per «il livello della chiarezza espositiva e dell'oggettività scientifica»²⁰. La «fruttuosa dissertazione» di Beckerath assume un valore quasi imprescindibile, poiché la sua seria e accurata analisi dell'ideologia fascista lo rende degno di nota, come puntualizza Schmitt, in quanto egli riesce a condurre un'analisi scevra da pregiudizi non potendo essere accusato né di essere un ammiratore entusiasta del regime mussoliniano, né un suo denigratore accecato dall'ira. In quest'ultima categoria Schmitt annovera anche diversi e alquanto noti studiosi tedeschi, tra cui il giurista di origini austriache, all'epoca docente a Monaco, Hans Nawiasky che nel suo contributo *Die Stellung und regierung im modernen Staat* (1925) utilizza il paravento della *scientificità* a supporto delle sue scelte ideologiche che, spesso, si traducono in vere e proprie *profezie* che, senza addurre nessun dato concreto, immaginano – osserva non senza una certa ironia Schmitt – l'imminente caduta di Mussolini e del fascismo.

Dopo aver precisato che Beckerath non intende occultare la sua *presa di posizione* a favore del regime Schmitt puntualizza che, nello spazio circoscritto di una recensione, non intende attardarsi in una sintesi dei temi e degli argomenti trattati in questo volume, ma preferisce svolgere alcune considerazioni critiche sull'analisi del fascismo sviluppata da Beckerath, ma spostandosi su un terreno a lui molto più congeniale: la dottrina dello Stato. Da questo punto di vista, l'interrogativo attorno a cui ruota l'intero scritto di Beckerath può allora essere riassunto nei termini seguenti: il ruolo e la funzione dello Stato nel regime fascista. Nello specifico, se possa essere veritiera, la pretesa del fascismo di ergere lo Stato al ruolo di terzo superiore, nel solco di un'armonizzazione o collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori, e non a mero spettatore o terzo neutrale oppure a comitato d'affari della borghesia come, nell'analisi marxiana.

Sulla scorta di una serie di argomentazioni già sviluppate nello scritto *Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus* (1923)²¹, Schmitt intende confutare l'affermazione di Beckerath che considera il fascismo un regime

¹⁸ *Ivi*, pp. 31-32.

¹⁹ Quasi negli stessi termini Schmitt si era già espresso qualche anno prima nella *Prefazione* alla seconda edizione del suo volume *La dittatura* pubblicata nel 1927, laddove definisce il libro di Beckerath «oltremodo intelligente e chiaro», anche se, subito dopo, chiarisce di essersi dovuto astenere, allo stesso modo di Beckerath, dal formulare una qualsiasi prognosi (Schmitt, 2006, p. 18).

²⁰ Schmitt, 2007b, p. 177.

²¹ Schmitt, 2004.

anti-democratico e non anti-liberale. L'eliminazione di ogni forma di competizione elettorale a vantaggio del solo partito fascista, l'abolizione del voto segreto che favoriva il voto di scambio tra opposti gruppi di potere e/o di interesse e che, tra l'altro, determinava «la scomparsa del sovrano nella cabina elettorale»²² non sono – precisa Schmitt – sintomi della *degenerazione* in senso anti-democratico, ma anti-liberale del fascismo. Lo stesso discorso – prosegue Schmitt – valeva per la legge che aveva ridotto la scelta dell'elettore a una sola lista già formulata dagli organi di governo e che si traduceva in un vero e proprio plebiscito. Com'è noto, per il giurista renano, il liberalismo che comporta la dissoluzione di ogni elemento politico-statale (*spoliticizzazione*)²³ si distingue dalla democrazia che, invece, esalta il politico *tout court*. *A fortiori*, in un frangente storico dove in linea generale – e Schmitt lo evidenzia in maniera netta e inequivocabile – la lotta per lo Stato e per la politica non era altro che una forma di lotta per la democrazia e, in particolare, contro i metodi utilizzati dalla borghesia liberale di matrice ottocentesca per indebolire e/o distruggere lo Stato. Il limite in cui sembra allora incorrere la riflessione di Beckerath, malgrado egli descriva con «esemplare chiarezza» i tratti caratterizzanti dell'ideologia fascista, tra cui, l'entusiasmo nazionale che innerva la società italiana e l'energia individuale che promana dalla figura di Mussolini²⁴, consiste forse nell'aver solo abbozzato, ma non adeguatamente approfondito, il ruolo e la funzione dello Stato nel regime fascista. In effetti, Schmitt non manca di osservare che Beckerath incorra in una confusione concettuale poiché non distingue tra democrazia (*il politico*) e liberalismo (*l'economico*). Malgrado Beckerath avesse energicamente sostenuto la superiorità del fascismo nel concepire lo Stato come *terzo superiore* e come garante dell'unità nazionale, non manca di considerare il fascismo un regime anti-democratico.

A sostegno delle sue argomentazioni Schmitt ricorre alla distinzione tra Stati industriali altamente sviluppati che, nonostante abbiano apportato modifiche alla struttura socio-economica, sono ancorati alle *vecchie* e ormai superate strutture costituzionali del 1789 e del 1848, e altri Paesi non altamente industrializzati come l'Italia fascista e la Russia bolscevica, i quali sono riusciti a trasporre in ambito giuridico-costituzionale le radicali trasformazioni intervenute nel tessuto

²² L'espressione è ripresa da Schmitt, 2007b, p. 180.

²³ La critica al liberalismo borghese costituisce una sorta di *leitmotiv* del pensiero di Schmitt e si presenta come un aspetto della più generale critica alla modernità: cfr. Hansen e Lietzmann 1988 nonché Parise, 1995, la quale effettua una lettura analitica del saggio *Das Problem des Parlamentarismus* evidenziando, da un lato, le felici intuizioni schmittiane e dall'altro, i limiti e le aporie. Invece, secondo Mouffe, 1994, la sua critica al liberalismo comporta un ritorno all'immaginario pre-moderno.

²⁴ Qualche anno prima lo stesso Schmitt non aveva esitato a esaltare la figura di Mussolini pur essendo abbastanza critico nei confronti del mito politico (cfr. Schmitt 2007a).

economico-sociale dando vita alle *nuove* e moderne *costituzioni economiche*²⁵. Ne consegue che nei Paesi industrializzati, di fronte al fenomeno dell'equilibrio sociale strutturale tra datori di lavoro e lavoratori, lo Stato si limita a svolgere una funzione neutrale, in quanto nessuno di questi due gruppi può imporre *ex abrupto* all'altro la sua volontà senza lo scatenarsi di una vera e propria *guerra civile*, mentre nei Paesi poco sviluppati dal punto di vista industriale lo Stato assume le vesti di un *terzo superiore* neutralizzando il pericoloso conflitto e cercando di armonizzare, per quanto possibile, lo scontro in atto tra i suddetti gruppi²⁶.

In ogni caso, se quello fascista può ritenersi uno Stato che decide come *terzo superiore*, allora, si chiede Schmitt, da dove esso tragga la forza e l'energia necessarie per affermarsi come tale. Rispondere a un siffatto interrogativo significa cercare di comprendere da quale parte si ponga lo Stato, o meglio, quale delle due classi sociali esso possa avvantaggiare: i datori di lavoro oppure i lavoratori. In linea di principio, lo Stato dovrebbe schierarsi a favore degli industriali, anche se in una società come quella fascista prevale una certa diffidenza da parte di quest'ultimi nei confronti dello Stato, in quanto esso potrebbe assumere, da un momento all'altro, fattezze diverse e trasformarsi in uno «Stato dei lavoratori ad economia pianificata»²⁷. Schmitt richiama quanto accaduto in Germania nel breve arco temporale che va dal 1863 al 1870, quando Bismarck riesce a realizzare, malgrado «le grida furiose dei liberali», un programma siffatto. Lo stesso Mussolini potrebbe trovarsi in un'analogha situazione e, nonostante l'aspra lotta condotta nei confronti del socialismo, anch'egli potrebbe paradossalmente realizzare un programma con venature socialiste. La caratteristica che comunque rende *unico* il fascismo, per Schmitt, consiste nel suo aver saputo mettere al bando l'astrattezza ideologica e le forme apparenti a favore della concretezza esistenziale²⁸. Se *primo visu*, dunque, Schmitt intende confutare, pur riconoscendone gli indiscutibili meriti, alcuni tratti ideologici insiti nello scritto di Beckerath, a uno sguardo più attento sembra che il vero bersaglio polemico sia Hermann Heller²⁹. Schmitt non lo cita mai espressamente, pur tuttavia, gli strali della sua riflessione si appuntano contro Heller, il quale aveva definito il fascismo un regime dittatoriale, mettendo in guardia gli studiosi e gli stessi militanti socialdemocratici dall'incombente pericolo fascista³⁰.

²⁵ Schmitt, 2007b, p. 182.

²⁶ *Ivi*, p. 181.

²⁷ *Ivi*, p. 185.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Un punto di partenza imprescindibile per la ricostruzione sia del pensiero helleriano, sia del contesto storico-sociale in cui è maturata la riflessione del giurista tedesco rimane ancora oggi Schluchter, 1983². Si vedano altresì il volume collettaneo curato da Müller e Staff, 1984, in cui illustri giuristi e filosofi si confrontano su alcuni aspetti significativi della sua vita e dell'opera di Heller e lo scritto di Goller, 2002. Per quanto riguarda la dottrina italiana cfr. per tutti Pomarici, 1989 mentre nel *milieu* anglosassone si rinvia all'ormai classico studio di Dyzenhaus, 1997.

³⁰ Heller, 1928.

3. Lo sguardo di un giurista progressista

Sull'opposto versante progressista, più o meno negli stessi anni, tra i diversi contributi, invece, spicca quello del giurista social-democratico Hermann Heller: *Europa und der Fascismus*³¹. Si tratta di uno scritto negletto per molto tempo³² sia sul versante storiografico, sia su quello giuridico *tout court*, la cui stesura trae origine – come sottolinea lo stesso Heller nella *Prefazione alla prima edizione* – dalle «ripetute visite nel periodo prebellico»³³ e in un soggiorno più stabile di sei mesi in Italia nel 1928. Ciò aveva permesso a Heller di studiare di prima mano gli scritti, i discorsi e gli altri interventi di Mussolini nonché dei principali esponenti della scienza giuridico-filosofica fascista, tra cui i fratelli Alfredo e Arturo Rocco e Giovanni Gentile³⁴.

Tale volume è stato in seguito riedito (1931) con alcune integrazioni e ampliato in molti punti, malgrado l'edificio giuridico-statuale fascista sembra non aver subito, come precisa Heller, nessun mutamento sostanziale. A distanza di qualche anno, comunque, nella *Prefazione alla seconda edizione*, Heller evidenzia che l'unico modello che aveva cercato di emulare il fascismo italiano, la dittatura di Primo de Rivera, stava sul punto di crollare, mentre il partito nazionalsocialista che si richiama a tale modello sia nella forma, sia nella sostanza, sembra ormai aver fatto breccia tra il popolo tedesco³⁵. Questa preoccupazione aveva spinto Heller a interrogarsi non solo sulle ragioni dell'affermazione del fascismo in Italia, ma soprattutto sulla possibilità che esso potesse attecchire anche negli altri Paesi europei, o meglio, «se e cosa lo stato europeo ha da apprendere dal fascismo»³⁶. Heller appare ben consapevole che il fascismo fosse riuscito a far leva sui sentimenti della generazione del dopoguerra in modo molto più efficace di altri gruppi o fazioni politiche, grazie al suo essere un movimento affidatosi, in mancanza di un programma politico ben articolato, solo ed esclusivamente a risposte del tutto istintive e irrazionali. In altre parole, il fascismo è stato una

³¹ Heller, 1987a. Tale testo è stato di recente ripubblicato in un'analogo versione e con lo stesso titolo, ma accompagnato da una *Premessa* del traduttore Carlo Amirante e da una *Postfazione* di Antonio Merlino, nella collana *Piccola biblioteca del pensiero giuridico*, 2023. A dimostrazione dell'oblio che grava su questo saggio sta la sua mancata traduzione almeno in inglese e in francese (ad eccezione della *Premessa* alla seconda edizione e del primo capitolo editi sulla rivista "Cités", 6, 2001, pp. 179-195 con il titolo dell'intero volume *L'Europe et le fascisme*).

³² Si precisa che la traduzione italiana di tale testo (1987) è avvenuta a quasi sessant'anni dalla pubblicazione della prima edizione (1928), grazie alla tenacia e all'ostinazione di Amirante autore di una lunga e articolata *Premessa*.

³³ Heller, 1987a, p. 42.

³⁴ Heller, sia pur *en passant*, rileva gli artifici teorici e/o i giochi di prestigio logici che stanno alla base dei ragionamenti filosofici di Gentile (*ivi*, pp. 93-94).

³⁵ *Ivi*, p. 43.

³⁶ *Ivi*, p. 42.

forma di risposta/risentimento nei confronti di quei comportamenti politici contro i quali era riuscito a prevalere all'insegna di un *relativismo intuitivo*³⁷ che l'ha reso un coacervo di idee e ideologie diverse affastellate alla men peggio, come si desume, in modo precipuo, dagli interventi dello stesso Mussolini.

Non stupisce allora che l'avvento del fascismo in Italia abbia avuto come scopo quello di intercettare in maniera strumentale non solo i bisogni delle giovani generazioni, divenuti sempre più pressanti dopo la Grande Guerra, ma anche di ergersi a difensore di tutte le classi sociali, e in modo particolare, di quelle più agiate. Il tratto caratterizzante del fascismo consiste dunque – per Heller – non nell'elaborare un vero e proprio programma politico, ma nell'assenza, o meglio, nell'indeterminatezza dello stesso che si presenta pertanto aperto a tutte le istanze sociali: «come il camaleonte anche il fascismo cambiò colore a seconda dell'ambiente»³⁸. Mussolini e lo stesso fascismo sono mossi da una forma di risentimento, il cui intento è combattere i valori rivoluzionari del 1789 e sostituire alla triade libertà, eguaglianza e fraternità quella di autorità (ossia ordine) disciplina e gerarchia, o meglio, per riprendere le parole di Mussolini: il fascismo è l'antitesi netta, categorica, definitiva dei principi del 1789³⁹. Heller, quindi, legge, studia, approfondisce l'intero *opus* mussoliniano cercando di carpirne l'ideologia che l'attraversa portando alla luce i riferimenti politico-culturali del giovane Mussolini a partire dall'influenza sia dell'opera di Vilfredo Pareto, sia del sindacalismo rivoluzionario di Georges Sorel⁴⁰ nonché della filosofia di Nietzsche. Anche se il suo approccio potrebbe essere considerato *lato sensu* ideologico⁴¹, Heller non si sottrae al confronto con il fascismo analizzandolo nelle sue innumerevoli implicazioni e demistificandone molti luoghi comuni. Ad avvalorare la sua scientificità sovviene il fatto che all'epoca Heller, oltre ad essere docente di diritto pubblico a Berlino, aveva già pubblicato i suoi scritti più significativi e, in particolare, il testo sulla sovranità⁴², che gli avevano riconosciuto una certa notorietà negli ambienti accademici, malgrado la sua riflessione fosse stata

³⁷ L'inventore di tale formula è stato Mussolini, in un articolo intitolato *Relativismo e fascismo* e pubblicato su *Il Popolo d'Italia* del 22 novembre 1921 (cfr. Mussolini, 1979).

³⁸ Heller, 1987a, p. 83.

³⁹ *Ivi*, p. 93.

⁴⁰ «In Germania è Carl Schmitt che, partendo dal sorelismo francese, dal nazionalismo e dal cattolicesimo, in splendidi scritti affronta la democrazia liberale, giudica il parlamentarismo morto dal punto di vista della storia dello spirito e considera democrazia la dittatura fascista» (*ivi*, p. 70).

⁴¹ «La rilettura di Heller ci aiuta oggi a comprendere che alcune analisi e interpretazioni di antifascisti suoi contemporanei non erano tanto o sempre frutto di incomprendimento del fenomeno 'fascismo' nel suo complesso, o di alcuni suoi aspetti; ma nascevano piuttosto dall'esigenza rispettabilissima ed assolutamente condivisibile di combatterlo per impedirne l'espansione in Europa» (Amirante, 1987, p. 12).

⁴² Heller, 1987b, pp. 67-301. Tale notevole contributo è stato solo di recente tradotto in inglese e accompagnato da un'introduzione di Dyzenhaus, 2019.

oscurata dalla presenza dei due dioscuri della filosofia giuridica novecentesca: Carl Schmitt e Hans Kelsen⁴³. Allo stesso tempo, Heller era uno tra i più strenui e convinti sostenitori della democrazia weimariana che rappresentava un modello molto più avanzato rispetto allo Stato di diritto liberale di matrice ottocentesca⁴⁴. Pur con tutti i limiti derivanti dagli innumerevoli progressi della storiografia *tout court* e di quella giuridica in particolare, lo scritto denso e problematico di Heller si presenta, pur sempre, ricco di spunti critici che, a dispetto di quasi un secolo dalla sua originaria stesura, lo rendono sotto molti punti di vista, tuttora attuale⁴⁵. In ultima analisi, se per Beckerath il fascismo era un modello da imitare alla lettera, al contrario, Heller lo considera un grave pericolo per l'Europa.

4. Contro le fantasmagorie positivistiche

Heller prende innanzitutto atto dell'inevitabilità del confronto con nuove e inedite forme di governo, vista l'inadeguatezza di quelle ormai vecchie e desuete che non riescono a dare un'efficace risposta all'avanzata delle masse sul proscenio della storia: «si ha l'impressione che la nostra epoca non riesca a trovare una soluzione politica adeguata alla democrazia sociale di massa»⁴⁶. Tale presa di posizione sintetizza come non mai l'interrogativo di fondo che attraversa lo scritto di Heller, come se il giurista tedesco volesse saggiare la fecondità dei suoi concetti non solo dal punto di vista epistemologico ma anche pratico-politico.

Nelle pagine iniziali Heller cerca di descrivere lo scenario europeo degli anni Venti del Novecento segnato *filosoficamente* dall'incombere dell'irrazionalismo e *giuridicamente* dal dominio quasi incontrastato del positivismo che tende alla normativizzazione di ogni singolo aspetto della vita. Il principale artefice di questa deriva è, agli occhi di Heller, il giurista praghese Hans Kelsen che ha ridotto i concetti e le categorie portanti della scienza giuridica otto-novecentesca (Stato, sovranità, popolo) al loro aspetto fantasmatico, cioè alla stregua di formule vuote e indifferenti ai contenuti⁴⁷. Non appare sorprendente allora che Heller risulta a tratti caustico quando ritiene che il positivismo abbia lasciato dietro di sé un terribile squallore, un vuoto insopprimibile attraverso un vero e proprio processo di spersonalizzazione. Contro questa idolatria della legge – quel processo che

⁴³ Pasquino, 1987b, pp. 3-4.

⁴⁴ Cfr. Cavallo, 2020.

⁴⁵ Cfr. Amirante, *Premessa*, 2023, cit., il quale non manca di sottolineare, tra le altre cose, di come l'analisi helleriana risulti tuttora valida e in grado di maneggiare una materia così complessa come il fascismo, in quanto «non soffre di quella maledizione degli specialismi che impedisce spesso a giuristi, economisti e storici di confrontare i loro punti di vista» (p. VII).

⁴⁶ Heller, 1987a, p. 45.

⁴⁷ «Lo stato è irreal, è divenuto un'astrazione o una finzione, perché il suo contenuto di valore non appare più credibile. Lo svuotamento positivistico di ogni contenuto di senso toglie ogni punto di riferimento non solo allo stato ma anche all'intera cultura» (*ivi*, p. 57).

suggestivamente Paolo Grossi ha definito *legolatria*⁴⁸ – si erge una variegata e composita corrente di pensiero che esalta valori aristocratici ed eroici e combatte appunto contro la *reductio* della realtà a legge. I principali protagonisti (come Nietzsche e Bergson) di questa filosofia irrazionalistica⁴⁹ che oppone alla rigidità della legge una nuova libertà, alla sicurezza il pericolo e alla legge la violenza hanno fatto breccia non solo sul versante conservatore ma anche all'interno di quello rivoluzionario. Basti pensare, nel *milieu* francese, alla dottrina del mito dello sciopero generale di Georges Sorel che si pone in maniera piuttosto critica nei confronti delle masse considerate del tutto inattive a vantaggio delle più che dinamiche élite. Heller evidenzia altresì il legame tra il sindacalismo rivoluzionario di Sorel e il nazionalismo estremo di Maurras in nome dell'attivismo eroico, del rifiuto del parlamentarismo e dell'ottimismo borghese: «il disilluso cantore dei miti [cioè Sorel] ... si sente molto più vicino ai poeti dell'*Action française* nazionalista che ai lavoratori francesi»⁵⁰. Altro elemento che accomuna – per Heller – questa «oscura ondata di attivismo»⁵¹ sta nel fatto che essa mira alla sola esaltazione dell'azione ritenendo del tutto superflua la direzione e antepoendo sempre l'atto alla norma: «la norma senza volontà fu sostituita dalla volontà senza norma, il diritto senza potere dal potere senza diritto»⁵². Nel contesto tedesco, invece, è lo stesso Schmitt, che nei suoi *splendidi scritti* sulla condizione spirituale del parlamentarismo – nota con una certa ironia Heller – riesce a far interagire criticamente sorelismo francese, nazionalismo e cattolicesimo dichiarando, da un lato, il *de profundis* del parlamentarismo e, dall'altro, che la dittatura fascista poteva ben fregiarsi dell'attributo di democratica. Al di là dei *distinguo* ciò che accomuna i cantori di questa forma di irrazionalismo sta nell'esaltazione dei valori estetici, aristocratici e l'entusiasmo per la lotta e la disciplina rispetto al decadimento rappresentato dalle idee democratiche, dal socialismo e dall'etica cristiana che valorizzano i *molti* diseredati a scapito dei *pochi* eletti. A questa filosofia irrazionalistica, che si sostanzia nell'odio viscerale nei confronti della massa ritenuta addirittura «il nulla radicale»⁵³, spetta l'indubbio merito di aver rivalutato la dinamicità della vita a fronte di una forma quasi mortifera di razionalismo, non riuscendo, però, ad andare oltre la pura glorificazione della vita stessa. Anche se questo sfrenato irrazionalismo riuscisse in qualche modo a recidere ogni legame di tipo giuridico-normativo, ad abbandonare qualsivoglia tipo di razionalismo amorfo – conclude Heller – non determinerebbe (mai e poi

⁴⁸ Su tale categoria, rinvenibile in molti luoghi dell'opera del giurista fiorentino, v. *amplius*, Grossi, 1998.

⁴⁹ Per una critica dell'irrazionalismo filosofico si rinvia all'ormai classico volume di Lukacs, 1959.

⁵⁰ Heller, 1987a, p. 69.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² *Ivi*, p. 113.

⁵³ *Ivi*, p. 71 (qui Heller cita Spengler).

mai) nessuna forma di rinnovamento politico se non solo apparente⁵⁴.

5. Una rivoluzione contro lo Stato di diritto

«Il movimento fascista ha, in effetti, eliminato – si chiede con veemenza Heller – le cause della crisi europea e ha messo al posto dello Stato di diritto abbattuto una forma di stato migliore?»⁵⁵. A tale interrogativo che, invero, sembra essere più una domanda retorica, Heller cerca di rispondere non prima di aver svolto un breve ma significativo *excursus* storico-giuridico teso a ripercorrere le tappe salienti relative alla nascita, allo sviluppo e soprattutto alla crisi che, in quel particolare momento storico, attanagliava lo Stato di diritto. Quest'ultimo⁵⁶, costruito nei secoli precedenti, appare, a ben vedere, già malconco ben prima della marcia su Roma e sembra ricevere – come osserva Heller – il colpo di grazia nei primi anni del regime, grazie al varo di un insieme di leggi, norme e provvedimenti che lo rimodellano a uso e consumo dell'ideologia fascista e ne minano *ab imis* le fondamenta: il principio della separazione dei poteri e il riconoscimento dei diritti fondamentali e delle libertà. Un ruolo di primo piano in quest'opera di dissoluzione viene svolto in prima persona dallo stesso Mussolini, il quale non solo avoca a sé l'insieme dei poteri ma procede, nel giro di pochi anni, alla cancellazione dei diritti e delle libertà.

Il Parlamento, dopo essere stato oggetto dapprima di furibondi attacchi da parte della propaganda fascista che lo considera il luogo per antonomasia delle discussioni sterili e inutili, in seguito viene esautorato da ogni funzione grazie al frequente ricorso ai decreti-legge⁵⁷ già ampiamente sperimentato negli anni precedenti. Tale prassi tende ad accentuarsi nei mesi a venire sino a diventare non più qualcosa di eccezionale bensì ordinaria: «il caso eccezionale non solo si affermò contro la costituzione ma favorì la prassi dei decreti d'eccezione»⁵⁸. Un esempio emblematico in tal senso, precisa Heller, consiste nel numero elevatissimo di decreti-legge varati nel primo anno di vita del regime⁵⁹ e teso a regolamentare i settori più disparati, come per esempio, le nuove pagelle delle scuole elementari. In questo modo il Parlamento si limita a svolgere un ruolo del tutto ornamentale e/o decorativo: «superare la democrazia, senza poter eliminare l'ideologia e la facciata democratica»⁶⁰. *Mutatis mutandis* le stesse

⁵⁴ *Ivi*, p. 72.

⁵⁵ *Ivi*, p. 109.

⁵⁶ Cfr. Caravale, 2017 e Di Martino, 2018.

⁵⁷ «Dando il suo consenso ad una legislazione fondata sempre più sui decreti-legge e sulla *Ermächtigungsgesetz* già prima del fascismo il parlamento ha posto in dubbio il proprio diritto di esistenza [...] e ha preparato il suo suicidio» (Heller, 1987a, p. 125).

⁵⁸ *Ivi*, p. 126.

⁵⁹ «Nei primi dodici mesi di dominio fascista, accanto a 800 decreti emessi sulla base di una legge di autorizzazione, furono emessi altri 517 decreti-legge eccezionali» (*ibidem*).

⁶⁰ *Ivi*, p. 127.

considerazioni valgono non solo per il potere esecutivo che, com'è noto, nella costruzione dell'edificio costituzionale fascista comportava la sua preminenza sul legislativo⁶¹, ma anche per quello giudiziario, il quale non gode di nessuna forma di autonomia e indipendenza, ma dipende dalla sola volontà di Mussolini, anzi si trova in sua completa e assoluta balia. A tal riguardo, Heller non esita a parlare di «giurisprudenza dittatoriale»⁶² e a riprova della sua tesi cita il costituzionalista fiorentino Manfredi Siotto-Pintò, il quale considerava non solo umiliante e arrendevole il *modus operandi* dei magistrati⁶³, ma lo riteneva addirittura auto-degradante⁶⁴. Ad assestare un ulteriore colpo sovviene l'istituendo Tribunale speciale per la difesa dello Stato⁶⁵, creato per reprimere non solo i reati non perseguibili dalla magistratura ordinaria, ma anche e soprattutto qualsiasi forma di dissenso politico: nel periodo che va dal primo Febbraio al cinque Giugno del 1928, osserva Heller, il Tribunale ha proceduto ad istruire 65 processi che hanno portato alla condanna di non meno di 355 persone, comminando non meno di 2086 anni di carcere⁶⁶. Lo dimostrano altresì diverse sentenze arbitrarie citate dallo stesso Heller che vanno dall'intagliatore condannato a tre anni di carcere per avere fabbricato dei coltelli con la scritta «Evviva Lenin», all'altrettanta esemplare condanna a due anni e mezzo di un certo Picciolini, accusato di aver confessato ad alcuni amici la necessità della rivoluzione, passando per la notizia riportata sulle pagine del *Corriere della Sera* di una coppia di fidanzati, colpevoli di aver cospirato e incitato alla guerra civile attraverso pubblicazioni clandestine e sediziose⁶⁷.

Anche gli ultimi ostacoli giuridici che si frappongono alla volontà del dittatore vengono del tutto eliminati grazie ad un certosino lavoro giuridico-normativo di limitazione o cancellazione di quasi tutti i diritti fondamentali e di tutte le libertà, a partire *in primis* dal diritto di cittadinanza e in subordine dal principio di eguaglianza di fronte alla legge (altro cardine dello Stato di diritto) che viene letteralmente sovvertito a vantaggio dei membri del partito fascista a dimostrazione del ruolo del tutto prioritario svolto dal diritto nel consolidare

⁶¹ Per una puntuale analisi del *processo di costituzionalizzazione* avvenuto durante il Ventennio usando una chiave di lettura insolita che, pur riconoscendo l'importanza del rapporto continuità/discontinuità tra Stato liberale e regime fascista, insiste su quel coacervo di leggi, provvedimenti, atti politici che, in virtù dell'elasticità dello Statuto, hanno impresso «profonde modifiche formali, desuetudini, innovazioni di vario segno» cfr. Lacchè, 2023, p. 95.

⁶² Heller, 1987a, p. 129.

⁶³ Cfr. Abbamonte, 2003; Meniconi, 2006; Focardi, Nubola (eds.), 2015; Melis, 2018; Scarpari, 2019; Abbamonte, 2022³.

⁶⁴ Heller, 1987a, p. 129.

⁶⁵ Sulla storia di tale Tribunale cfr. Torrisi, 2016, mentre sul ruolo da esso svolto nell'assetto costituzionale del regime vedi Pompeo D'Alessandro, 2020.

⁶⁶ Heller, 1987a, p. 131.

⁶⁷ *Ibidem*.

l'architettura giuridica del regime. Lo si può evincere anche dall'utilizzo di un linguaggio giuridico volutamente ambiguo che lascia spazio alla possibilità di deroghe o disapplicazione per mero volere politico⁶⁸. Così, una alla volta, sotto la scure del regime cadono non solo tutte le garanzie a tutela della libertà personale ma anche il novero dei soggetti rientranti *lato sensu* nella categoria delle *classi pericolose*⁶⁹ si allarga a dismisura fino a ricomprendere, oltre i vagabondi, gli usurai, gli speculatori, un insieme indefinito di soggetti ritenuti appunto pericolosi⁷⁰ per l'ordinamento dello Stato nazionale che vengono messi al bando attraverso l'istituzione del confino di polizia. Si assiste altresì al superamento della libertà di manifestazione d'opinione in tutte le sue forme, alla soppressione della libertà di stampa mediante l'uso indiscriminato della violenza e, in alcuni casi, alla fascistizzazione di alcuni quotidiani, tra cui, il *Corriere della Sera*. Di contro, agli organi di stampa afferenti al Partito fascista viene riconosciuto il *diritto* di illimitata libertà di diffamazione e di insulto, come si deduce dai duri attacchi e dagli epiteti denigratori adoperati nei confronti di Benedetto Croce, reo di aver protestato con «una lettera aperta contro ogni forma di propaganda culturale in Italia»⁷¹. La libertà di riunirsi, di associarsi liberamente, invece, vale – come afferma lapidariamente Heller – solo per i fascisti.

6. Il PNF tra mito e realtà

Heller, non a caso, prende di mira due punti di forza del modello fascista: il ruolo del partito nazionale fascista e il corporativismo. Per quanto concerne il primo aspetto Heller evidenzia il modo in cui la dittatura fascista ha proceduto allo smantellamento di un altro dei capisaldi dello Stato di diritto: il sistema democratico dei partiti. Nello specifico, il pluralismo partitico è stato cancellato d'imperio e sostituito dal partito unico che riesce a consolidare il suo potere in modo duraturo non essendo possibile rimpiazzarlo attraverso il consenso ma solo mediante il ricorso alla violenza. In poche ma dense pagine Heller procede ad un'analisi giuridico-istituzionale dei compiti, della posizione, della struttura nonché della legislazione che ha permesso di statalizzare il partito fascista, o meglio, di subordinarlo allo Stato. In particolare, egli riesce a tratteggiare le differenze tra il partito unico e il sistema dei partiti nel regime parlamentare sottolineando come la funzione del partito, durante il regime, sia del tutto

⁶⁸ «La rottura del principio di uguaglianza si manifesta come particolarmente interessante nella formula 'può', contenuta nelle leggi della dittatura attraverso la quale viene svilita la portata generale del diritto e la sua applicazione viene condizionata ai giudizi di opportunità politica del dittatore o degli organi dello stato che dipendono dal lui. Così ad esempio il dittatore 'può' liberare dagli obblighi di legge, il prefetto 'può' sciogliere associazioni e così via» (*ivi*, pp. 135-136).

⁶⁹ Da ultimo cfr. Lacchè, 2019.

⁷⁰ Musumeci, 2018, pp. 93-98.

⁷¹ Heller, 1987a, p. 140.

snaturata rispetto a quella tradizionalmente assegnata⁷². In altre parole, «il partito della dittatura non vuole dunque essere solo *pars*, ma addirittura *pars pro toto*. Esso deve sottomettere con la violenza ogni opinione diversa»⁷³.

Ma cerchiamo di seguire più da vicino il discorso helleriano.

A dispetto delle più risalenti affermazioni di Mussolini che, prima della conquista del potere, dalle pagine del *Popolo d'Italia*⁷⁴ tuonava contro i partiti e la loro potenziale minaccia contro l'unità dello Stato durante il regime, invece, cambia radicalmente posizione trasformando il movimento dei *Fasci di combattimento* in un vero e proprio partito che da «minuscolo seme» diventa ben presto «albero nocivo e velenoso»⁷⁵. Tale Partito, denominato Partito Nazionale Fascista (1921) in seguito alla fusione con i nazionalisti (1923), acquista una sua peculiarità, a partire già dalla scelta del nome: «non è cioè il carattere nazionale a qualificare il partito fascista, ma è – al contrario – il fascismo stesso a divenire declinazione del soggetto principale, vale a dire il partito nazionale»⁷⁶.

In pochi anni pertanto si assiste al dominio incontrastato del PNF che agisce in una situazione di assoluto monopolio, essendo diventato, in seguito al progressivo scioglimento⁷⁷ di tutti gli altri partiti, associazioni e/o gruppi politici, il solo e unico protagonista della vita politica italiana: «ad eccezione delle associazioni comuniste illegali – afferma provocatoriamente Heller – non esiste in Italia oggi, al di fuori del partito fascista, nessun partito o associazione politica legale o illegale»⁷⁸. Del resto, lo stesso PNF, tra l'altro, organizzato subito dopo la riforma ulteriore del suo Statuto (1926)⁷⁹ alla stregua di un esercito e con una struttura militare alquanto rigida e verticistica, sembrerebbe non godere di alcun margine di autonomia. In effetti, esso diventa uno strumento nelle mani del dittatore che esercita il suo potere o in maniera diretta attraverso il Segretario Nazionale, la cui nomina avviene mediante regio decreto, o in maniera indiretta, attraverso i suoi organi più rappresentativi. Questo *modus operandi*, come precisa molto opportunamente Renzo De Felice, con il passare del tempo:

⁷² Com'è noto «partito deriva dal latino *partire* che vuol dire dividere, da cui il termine partizione. Nel suo significato etimologico partito sta, dunque, per 'parte', per qualcosa che è distinta dal tutto, per una frazione rispetto a un intero» (Raniolo, 2013).

⁷³ Heller, 1987a, p. 144. Più che di parte totale si dovrebbe parlare di parte totalitaria (Gregorio, 2013, p. 153).

⁷⁴ Cfr. l'articolo del 3 luglio 1919, laddove il futuro Duce afferma senza mezzi termini: «i Fasci non sono, non vogliono, non vogliono essere, non possono diventare un partito».

⁷⁵ Germino, 2007, p. 37.

⁷⁶ Gregorio, 2013, p. 152.

⁷⁷ Com'è noto, grazie all'art. 215 del *Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza* (approvato con Regio Decreto 1848 del 6 novembre 1926) ai Prefetti viene riconosciuta la facoltà di sciogliere partiti e associazioni contrarie all'interesse nazionale.

⁷⁸ Heller, 1987a, p. 145.

⁷⁹ Cfr. *Appendice*, in Aquarone, 1995², dove sono riportati integralmente i vari statuti del PNF.

avrebbe svirilizzato politicamente il partito privandolo delle sue funzioni sostanziali e trasformandolo in un pletorico organismo, privo di effettiva capacità politica, grandiosa facciata di un edificio senza fondamenta e le cui porte erano controllate da un apparato statale⁸⁰.

A ridurre sempre di più il margine di autonomia del Partito fino ad annullarlo del tutto sovviene il ricorso a una sorta di *censura preventiva* che impedisce a tutti gli iscritti di ogni ordine e grado di esporre le proprie opinioni politiche e personali senza la previa autorizzazione del Capo del Governo. In questo modo, gli iscritti al partito si limitano a svolgere un ruolo meramente passivo⁸¹ essendo, per lo più, considerati non militanti bensì veri e propri soldati⁸² di un Partito-Milizia⁸³ che devono obbedire agli ordini loro impartiti dall'alto: «alla norma giuridica statale – osserva lapidariamente Heller – è subentrato il comando militare»⁸⁴.

7. La maschera dello Stato corporativo

Per quanto concerne il corporativismo Heller puntualizza innanzitutto che esso⁸⁵, vero e proprio fiore all'occhiello dell'ideologia fascista, ma non a esclusivo appannaggio della stessa⁸⁶, potrebbe realizzarsi solo ed esclusivamente in ambito economico. Anche se ciò dovesse accadere, però, troverebbe una fervida opposizione da parte dei capitalisti che rivestono un ruolo di rilievo all'interno delle classi sociali di riferimento del fascismo. A fronte di questa impossibilità materiale, la penna affilata di Heller si insinua nei meandri della legislazione fascista sul corporativismo cercando di valutare la reale portata sotto il profilo

⁸⁰ De Felice, 1965, p. 431.

⁸¹ Cfr. Pombeni, 1984.

⁸² Già l'*incipit* dello Statuto-regolamento generale del PNF del dicembre 1921 recitava: «il Partito Nazionale Fascista è una milizia volontaria posta al servizio della nazione».

⁸³ Come ha precisato Gentile, «il partito-milizia era l'embrione del regime totalitario», Gentile, 2018, p. 165.

⁸⁴ Heller, 1987a, p. 152.

⁸⁵ Sulle diverse declinazioni assunte dal corporativismo nell'ambito giuridico *tout court* e sulla ricchezza e varietà di tale dibattito all'interno della scienza giuridica fascista cfr. *amplius* Stolzi, 2007 mentre sull'effettiva attività svolta sia dal Consiglio nazionale delle corporazioni, sia dalle stesse corporazioni vedi Gagliardi, 2010, invece, sulla discrasia tra idee e realtà corporativa evitando di sottovalutare la complessità di questa esperienza, vedi Santomassimo, 2006.

⁸⁶ Heller, oltre a precisare che in quel periodo storico, quasi tutti i partiti, propugnavano una trasformazione in senso corporativo dello Stato, ricorda la prima costituzione corporativa italiana, la Carta del Carnaro del 1920, tra i cui estensori figura il poeta-soldato, Gabriele D'Annunzio. Su tale peculiare documento giuridico-politico nonché sul *milieu* e il relativo dibattito dottrinale si rinvia da ultimo ad Agri, 2023 e al volume collettaneo intitolato *D'Annunzio legislatore. Costituzioni, visioni, utopie dell'impresa fiumana*, 2022.

giuridico-politico sia della *Carta del Lavoro*⁸⁷, sia delle norme di attuazione della stessa, approvate a qualche mese di distanza nel luglio 1926. A fugare ogni dubbio basterebbe citare l'art. 6 della suddetta Carta che, nel sancire inequivocabilmente che le corporazioni – contrariamente alla definizione accettata nel «linguaggio giuridico internazionale»⁸⁸ – non sono persone giuridiche bensì organi dello Stato, implicitamente ne acclara lo *status* di organi subordinati e non affatto in grado di esprimere in maniera autonoma e indipendente la propria volontà. Pertanto esse recano il marchio indelebile della dittatura fascista e, a distanza di diversi anni, restano per Heller, ancora lettera morta⁸⁹. Se ciò non bastasse, anche analizzando la disciplina giuridica dei sindacati – scrive Heller – emerge un quadro, per molti versi, analogo. Per esempio, l'art. 3 della Carta del Lavoro, recita espressamente che «l'organizzazione professionale o sindacale è libera», salvo poi precisare che «solo il sindacato riconosciuto dalla legge e subordinato al controllo statale ha il diritto di rappresentare per legge tutti i gruppi di lavoratori e datori di lavoro per i quali è costituito» smentendo apertamente quanto sopra enunciato. E l'art. 22 delle norme di attuazione della *Carta* che proibisce ai sindacati dei lavoratori ogni forma di intromissione nell'attività delle imprese sembra muoversi più o meno nella stessa direzione.

Già da queste brevi notazioni si avverte come Heller riesca in maniera intelligente a demistificare i principali argomenti addotti dai massimi teorici del regime a sostegno della tesi che il corporativismo avrebbe risolto, per sempre, il conflitto tra le classi sociali che minacciava costantemente l'unità dello Stato e proposto una via d'uscita dalla crisi politica. Tale forma di collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori avrebbe dovuto, secondo la propaganda di regime, elevare «il livello morale e materiale delle classi più numerose della società nazionale», andando ben oltre e contro, quelle «rovinose e assurde demagogie socialistiche oramai dovunque fallite, screditate e impotenti»⁹⁰. Per Heller, ciò, oltre che presentarsi come una mistificazione⁹¹, implica un processo di formazione della volontà non

⁸⁷ Il giurista tedesco riporta nel testo le parole di Mussolini, il quale non esita a definire la *Carta del Lavoro* «la più coraggiosa, la più audace e originale fra tutte le leggi fasciste: in altre parole la più rivoluzionaria» (Heller 1987a, p. 153).

⁸⁸ *Ivi*, p. 161.

⁸⁹ Occorre precisare nuovamente che la seconda edizione del volume di Heller risale al 1931 e pertanto il giurista weimariano può basarsi solo su studi ancora *in fieri* che, pur non permettendogli di esprimere una valutazione complessiva sul corporativismo, non inficiano la sua lucida indagine corroborata, tra l'altro, da numerosi studi editi successivamente.

⁹⁰ Le parole riportate nel testo sono riprese dalla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, del 30 aprile 1927 riguardante l'ordine del giorno approvato in data 21 aprile dal Gran Consiglio del Fascismo e relativo alla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e sull'organizzazione corporativa dello Stato.

⁹¹ A sostegno delle proprie argomentazioni Heller non esita a richiamare anche studiosi di orientamento politico opposto, come Ludwig Bernhard, il quale nel suo *Der*

autonomo che si traduce in una totale compressione della volontà dei lavoratori esercitata attraverso la violenza. A corroborare l'ipotesi helleriana sovengono, ancora una volta, le dichiarazioni di due illustri esponenti della cultura giuridica fascista: il Guardasigilli Alfredo Rocco⁹² e lo storico delle istituzioni nonché futuro Ministro dell'educazione nazionale, Francesco Ercole⁹³. Se il primo, nel suo discorso alla Camera del 9 Marzo 1928, afferma senza mezzi termini che «lo stato corporativo non è lo stato in mano alla corporazione ma la corporazione nelle mani dello stato»⁹⁴, il secondo, in maniera altrettanto perentoria, sostiene che attribuire la responsabilità nella formazione della volontà politica al sindacato e/o alle corporazioni sarebbe una mostruosità politica in quanto comporterebbe la morte dello Stato⁹⁵. Heller, dunque, demolisce punto per punto i capisaldi della dottrina corporativa, la quale, ben oltre i proclami di quasi tutti i giuristi del regime⁹⁶ sulle virtù della collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori, non è altro che la seducente maschera dietro cui si nasconde il volto terribile e minaccioso della dittatura fascista che pretende di raggiungere l'integrazione tra le diverse classi sociali, osserva sarcasticamente Heller, attraverso il sistematico ricorso alla violenza perpetrata nei confronti degli altri sindacati dei lavoratori, come dimostrano, i diversi furti, incendi delle Camere del lavoro nonché i maltrattamenti e i numerosi assassinii⁹⁷. Da ultimo, Heller evidenzia come la legittimazione del fascismo risieda nel rifiuto di due pilastri dell'ideologia socialista: l'eguaglianza e la giustizia sociale. Alle stesse conclusioni, del resto, era giunto anche Hans Reupke, che Heller cita, salvo però attribuire a tale assunto una connotazione del tutto opposta rispetto a quella assegnatale dall'ex avvocato e membro di spicco dell'Associazione tedesca degli industriali (*Reichsverband der Deutsche Industrie*)

Staatsgedanke des Faschismus afferma che: «il corporativismo fascista è un sistema di polizia, mascherato da struttura corporativa» (Heller, 1987a, p. 176).

⁹² Sul pensiero e la figura di A. Rocco cfr., tra gli altri, Ungari, 1963 nonché il volume curato da Gentile, Lanchester e Tarquini, 2010.

⁹³ Cfr. Sideri, 2023.

⁹⁴ Heller, 1987a, p. 175.

⁹⁵ In realtà, il riferimento di Heller, è piuttosto scarno, in quanto si limita a riassumere il senso di questo contributo citando, oltre l'autore (Ercole), solo la rivista (*Politica*), l'anno di pubblicazione (1928) nonché il mese (Aprile), omettendone il titolo e le pagine che qui di seguito si riportano per completezza: *Le origini del corporativismo fascista*, pp. 5-36; anche Ercole, ritiene che «la Legge del 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, che assieme col Decreto legislativo del 1° luglio seguente, destinato a regolarne l'attuazione, costituì, com'è ben noto, della rivoluzione costituzionale operata dal Fascismo uno dei momenti essenziali e definitivi» (p. 5).

⁹⁶ Si pensi, tra gli altri, a una delle figure più importanti della giuspubblicistica italiana degli anni Trenta, come Carlo Costamagna, il primo a occupare una cattedra di diritto corporativo all'Università di Ferrara che afferma laconicamente: «stato corporativo equivale a stato fascista» (Heller, 1987a, p. 161).

⁹⁷ *Ivi*, p. 168.

e notoriamente un estimatore dell'ideologia fascista⁹⁸.

8. La recezione degli scritti helleriani sulla rivista *Lo Stato*

Le tesi helleriane non passano certo inosservate nel *milieu* giuridico fascista e a confutarle sovviene sulla rivista *Lo Stato*⁹⁹ diretta da Carlo Costamagna¹⁰⁰, il capo dal 1929 dell'*Heimwehr* austriaca, Walter Heinrich¹⁰¹, il quale parte dall'imprescindibile premessa dell'esistenza di due diversi sistemi statuali che, come recita il titolo dell'articolo, si possono sintetizzare nei termini seguenti: *Stato contrattuale o Stato d'autorità?*¹⁰² Si tratta di due sistemi statuali che si reggono su presupposti politici, filosofici e antropologici del tutto antitetici: il primo si basa su una concezione meramente individualistica della società e corrisponde allo Stato di diritto, mentre il secondo, al contrario, ritiene l'individuo parte integrante di un gruppo, o meglio, di una comunità. A partire da queste dottrine e non prima di aver riassunto i punti salienti del discorso helleriano, Heinrich si interroga sulla natura del fascismo considerato un «movimento nuovo che ha svegliato l'interesse di tutta l'Europa»¹⁰³. In linea generale, Heinrich critica Heller per aver ricondotto le varie tendenze filosofiche e pseudo-filosofiche tutte nell'alveo dell'irrazionalismo trascurando le rilevanti differenze alla base del pensiero di autori assai diversi, quali Nietzsche, Bergson, James, Croce, Schmitt, Spengler e soprattutto Sorel. Allo stesso modo, anche la tesi avanzata da Heller in base alla quale risulta impossibile che il fascismo possa aver provocato un vero e proprio rinnovamento politico se non sotto mentite spoglie viene messa alla berlina. L'impressione che Heinrich ricava dalla lettura del testo helleriano è quella di trovarsi di fronte ad un «penoso contrasto»¹⁰⁴ tra il dichiarato fallimento dello Stato liberale-democratico di matrice ottocentesca e la deludente proposta di riformare e/o superare lo Stato di diritto. E forse proprio questo palese contrasto, impedisce ad Heller – osserva polemicamente Heinrich – di afferrare

⁹⁸ Reupke, oltre ad essere autore di un volume sul sistema economico fascista (*Die Wirtschaftssystem des Faschismus*) (1930) sempre in un'ottica di difesa del sistema capitalistico e dell'iniziativa privata, aveva pubblicato un altro libro sul nazionalsocialismo e l'economia (*Unternehmer und Arbeiter in der faschistischen Wirtschaftsdeide*) (1931), in cui cercava di trasporre nel contesto tedesco le sue conoscenze del sistema economico fascista.

⁹⁹ Sulle vicissitudini di tale rivista cfr. Toraldo di Francia, 1989.

¹⁰⁰ Su alcuni nuclei problematici della riflessione di Costamagna, uno dei più accesi sostenitori dell'alleanza tra fascismo e nazionalsocialismo, cfr. Benvenuti, 2005.

¹⁰¹ «Sotto la guida di Walter Heinrich, [...] i seguaci di Spann avevano rivolto la loro attenzione verso l'Italia e invocato la creazione di una società corporativa sul modello di quella italiana» (Schieder, 2022, p. 185).

¹⁰² Heinrich, 1930.

¹⁰³ *Ivi*, p. 297.

¹⁰⁴ *Ivi*, p. 302.

sia la natura, sia l'essenza del corporativismo, poiché il suo ragionamento rimane invilupato nelle sue stesse maglie dell'individualismo e ciò non gli permette di «comprendere obiettivamente il processo antiindividualistico del Fascismo» e la sua «opera di revisione e costruzione» derivante «da una nuova coscienza unitaria della vita»¹⁰⁵.

Nello stesso numero della rivista¹⁰⁶ viene pubblicata una recensione critica a firma di Luciana Daveglia al provocatorio saggio di Heller intitolato *Rechtsstaat oder Diktatur?*, in cui il giurista weimariano riprende e articola ulteriormente le sue argomentazioni contenute nel volume sul fascismo. Anche se la domanda che fa da sfondo rimane, pur sempre, la stessa: quale tra le due citate forme di Stato rimane quella più adeguata alle mutate esigenze dell'Europa degli anni Venti¹⁰⁷. Dopo aver richiamato i passaggi in cui Heller spiega che i miti e le ideologie propagandate dal fascismo (nazionalismo, religione e corporativismo) non sono altro che la maschera indossata dal regime al fine di occultare il suo volto violento e prevaricatore, l'Autrice espone sinteticamente le ragioni per le quali considera discutibile l'interpretazione helleriana. In primo luogo, nel contrapporre lo Stato di diritto alla dittatura, il giurista weimariano dimentica il valore costituente assunto da quest'ultima proprio nei momenti di passaggio da un *vecchio* a un *nuovo* ordinamento giuridico. In secondo luogo, le obiezioni indirizzate da Heller al fascismo andrebbero in realtà rivolte nei confronti dei regimi social-democratici, rei di non aver saputo ottemperare nemmeno alle richieste minime rappresentate dagli istituti della legislazione professionale che, al contrario, sono stati sin da subito introdotti dal regime fascista. Ne consegue allora che lo Stato fascista, indipendentemente dal fatto che ignori o meno la divisione dei poteri, può essere considerato, a tutti gli effetti, lo Stato di diritto *par excellence* essendo, tra l'altro, riuscito a porre fine al violento conflitto tra parlamentarismo e sindacalismo assegnando ad ognuno di essi una propria sfera di azione e/o di competenza e sottomettendo entrambi, sia pur in modo differente, alla funzione direttiva del Governo¹⁰⁸. Il vero compito di Heller e di tutti i critici del fascismo dovrebbe essere pertanto quello di dimostrare – conclude l'Autrice – se sia ancora o meno fondato il presupposto individualistico su cui si reggono non solo la civiltà occidentale ma anche il socialismo e lo stesso bolscevismo senza rimanere impigliati nelle maglie della crisi paventata e descritta dallo stesso Heller¹⁰⁹.

¹⁰⁵ *Ivi*, p. 304.

¹⁰⁶ Daveglia, 1930.

¹⁰⁷ *Ivi*, p. 363.

¹⁰⁸ *Ivi*, p. 366.

¹⁰⁹ *Ivi*, p. 367.

9. Considerazioni conclusive

Dalle considerazioni fin qui svolte emerge l'importanza di *Europa und Fascismus* che, malgrado rechi i segni del tempo e indugi troppo facilmente in una *reductio* del fascismo al mussolinismo, risulta un tentativo unico nel suo genere sia per la capacità di Heller di saper leggere l'esperienza giuridica del regime nel momento in cui essa era ancora *in fieri*¹¹⁰, sia per la possibilità di saper scorgere, sia pur in controluce, una serie di tematiche che saranno successivamente alla base delle diverse interpretazioni del fenomeno fascista¹¹¹. Si tratta, come abbiamo visto, di una delle prime ricerche sul fenomeno fascista¹¹² condotta da un giurista socialdemocratico, sebbene la sua *particolare* concezione del socialismo rimanga del tutto avulsa da quella propugnata dal partito social democratico tedesco, di cui Heller rigetta i principali postulati: l'internazionalismo e il materialismo dialettico¹¹³. Fino alla seconda metà degli anni Venti, in effetti, gli unici giuristi tedeschi che si erano occupati del fascismo erano soprattutto conservatori, e avevano affrontato, incidentalmente tale tema (Schmitt e Smend), o in maniera più compiuta (Leibholz).

Il risultato è un'analisi lucida e impietosa del *modello fascista* inteso nei suoi compositi aspetti (giuridico-istituzionali, ma anche politici) che rende questo scritto, ancora oggi, una delle più influenti analisi del fascismo apparse in Germania prima del 1933¹¹⁴. L'obiettivo di Heller era di evitare che il fascismo potesse facilmente attecchire anche altrove in Europa, specialmente in Germania, dove il partito nazionalsocialista sembrava richiamarsi pericolosamente a tali istanze. In altri termini, Heller aveva veramente *preso sul serio* il fascismo¹¹⁵ considerandolo, da un lato, non come un fenomeno circoscritto alla sola Italia, ma che stava progressivamente assumendo una dimensione europea¹¹⁶ e, dall'altro, grazie ad una forma di sincretismo metodologico che, negando in radice l'imperialismo di un unico metodo, era riuscito ad indagare le *molteplici* cause del suo successo, muovendosi in direzione opposta rispetto a quella già tracciata, qualche anno prima, da Gerhard Leibholz¹¹⁷ nel saggio *Zu den Problemen des faschistischen*

¹¹⁰ Anche se il fascismo aveva radicalmente trasformato l'intelaiatura giuridico-istituzionale mediante l'approvazione delle c.d. *leggi fascistissime*.

¹¹¹ Sulle tre canoniche interpretazioni del fascismo (crociana, gobettiana e gramsciano-marxista) si veda per tutti l'omonimo volume di De Felice, 1969.

¹¹² Cfr. Meyer, 1967 e soprattutto Staff, 1984.

¹¹³ Heller, infatti, dal punto di vista politico è un socialista eterodosso, o meglio, «un socialdemocratico alla maniera di Babel e Kautsky. Ma gli sono ancora più vicine le 'idee revisioniste' di Bernstein e la prospettiva del 'freier Volksstaat' di Lassalle» (La Torre, 2005, p. 58).

¹¹⁴ Kennedy, 1984, p. 109.

¹¹⁵ Cfr. Baumert, 2019.

¹¹⁶ Barash, 2009, p. 148.

¹¹⁷ «In Germania la polemica a distanza tra Leibholz e Heller sulla natura del fascismo

Verfassungsrechts (1928) incentrato sulla *sola* analisi degli aspetti salienti del diritto costituzionale fascista¹¹⁸. Nonostante Heller rimanga positivamente impressionato da un certo ordine che apparentemente regna in Italia, egli riesce a mettere a nudo le debolezze del fascismo demistificandone i principali luoghi comuni, come ad esempio, quello di aver creato uno Stato anticlericale (scendendo a patti con il Vaticano), uno Stato anticapitalista (valorizzando le istanze delle classi più agiate) e soprattutto quello di aver risolto mediante il corporativismo il conflitto tra le classi sociali (a vantaggio dei datori di lavoro). Anche la presunta *virtù* attribuita alla dittatura¹¹⁹, cioè l'eliminazione della corruzione che pervade la democrazia parlamentare, viene letteralmente smentita dall'elevato tasso di clientelismo e di degrado che permea soprattutto le alte gerarchie fasciste, tanto che l'acronimo PNF per, alcuni italiani, potrebbe essere letto «per necessità familiare»¹²⁰. Aver risolto pertanto in modo «avventato» e «alla rovescia» – scrive Heller – i problemi che sono davanti ai nostri occhi: questo è «il grande pericolo del fascismo»¹²¹.

Bibliografia

- AA.VV., 1932: *Atti del secondo convegno di studi sindacali e corporativi*, vol. III *Discussioni*, Roma, Tipografia del Senato
- AA.VV., 2022: *D'Annunzio legislatore. Costituzioni, visioni, utopie dell'impresa fiumana*, Cinisello Balsamo (Mi), Silvana
- Abbamonte O. (ed.), 2022³: *Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della Magistratura italiana*, Torino, Giappichelli
- Abbamonte O., 2003: *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il fascismo*, Torino, Giappichelli
- Agri A., 2023: *La Costituzione della Reggenza italiana del Carnaro (1920)*, Torino, Giappichelli
- Amirante A., 1987: *Premessa*, in H. Heller, *L'Europa e il fascismo*, Milano, Giuffrè, pp. 3-37
- Amirante A., 2023: *Premessa alla nuova edizione*, in H. Heller, *L'Europa e il*

evidenziò un'interessante frattura anche all'interno della giuspubblicistica antiformalista tedesca, capace di offrire squarci rivelatori sulle posizioni della stessa nella fase terminale dell'esperienza democratica» (Lanchester, 2011, p. 165).

¹¹⁸ Leibholz, 2007.

¹¹⁹ Una dittatura sui *generis* che sembra paradossalmente «una forma di manifestazione dell'anarchia sociale» del tutto adeguata, però, alle istanze della società capitalistica (Heller, 1987a, pp. 200 e 176).

¹²⁰ *Ivi*, p. 217.

¹²¹ *Ivi*, p. 197.

- fascismo*, Foligno (PG), Il Formichiere, pp. V-VIII
- Aquarone A., 1995²: *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, Einaudi
- Azzarà S., 2000: *Pensare la rivoluzione conservatrice. Critica della democrazia e grande politica nella Repubblica di Weimar*, Napoli, La Città del Sole
- Azzarà S., 2014: *Friedrich Nietzsche. Dal radicalismo aristocratico alla Rivoluzione conservatrice. Quattro saggi di Arthur Moeller van den Bruck*, Roma, Castelvechi
- Balistreri G.A., 2004: *Filosofia della Konservative Revolution: Arthur Moeller van den Bruck*, Milano, Lampi di Stampa
- Barash J.A. 2009: *Hermann Heller: la genealogia del fascismo*, in Id., *Politiche della storia. Lo storicismo come promessa e come mito*, Milano, Jaca Book, pp. 147-160
- Baumert R., 2019: *Hermann Heller face au fascisme*, in "Jus Politicum", 23 (reperibile online al seguente link: <https://juspoliticum.com/article/Hermann-Heller-face-au-fascisme-1296.html>)
- Benvenuti M., 2005: *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, in "Nomos", 1-2, pp. 17-102
- Breuer S., 1995: *La rivoluzione conservatrice. Il pensiero di destra nella Germania di Weimar*, Roma, Donzelli
- Cantimori C., 1935: *Arthur Moeller van den Bruck*, in "Studi Germanici", I, pp. 214-226
- Caravale M., 2017: *Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo*, Bologna, Il Mulino
- Cavallo R., 2020: *Hermann Heller e lo Stato sociale di diritto*, in M. Gambilonghi, A. Tedde (a cura di), *Progettare l'uguaglianza. Momenti e percorsi della democrazia sociale*, Milano-Udine, Mimesis, pp. 187-214
- Daveglia L., 1930: *Recensione a Hermann Heller Stato di diritto o dittatura? (Rechtsstaat oder Diktatur?)*, in "Die neue Rundschau", Berlin, Fischer Verlag, 1929), in "Lo Stato", anno I, fascicolo III, maggio-giugno, pp. 363-367
- De Felice R., 1965: *Mussolini il fascista. 1. La conquista del potere (1921-1925)*, Torino, Einaudi
- De Felice R., 1969: *Le interpretazioni del fascismo*, Bari, Laterza
- De Felice R., 2020: *Mussolini e Hitler. I rapporti segreti 1922-1933*, Roma-Bari, Laterza
- Di Martino A., 2018: *I rapporti tra la dottrina italiana e quella tedesca durante il fascismo intorno allo Stato di diritto*, in "Rivista AIC", 1, pp. 1-47
- Dyzenhaus D., 1997: *Legality and Legitimacy. Carl Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller in Weimar*, Oxford, Oxford University Press
- Dyzenhaus D., 2019: *The Politics of Sovereignty*, in H. Heller, *Sovereignty. A Contribution to the Theory of Public and International Law*, Oxford, Oxford

University Press

- Focardi G., Nubola C. (eds.), 2015: *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia di transizione*, Bologna, Il Mulino
- Gagliardi A., 2010: *Il corporativismo fascista*, Roma-Bari, Laterza
- Gentile E., 2018: *La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista*, Roma, Carocci
- Gentile E., Lanchester F., Tarquini A. (eds.), 2010: *Alfredo Rocco: dalla crisi del parlamentarismo alla costruzione dello Stato nuovo*, Roma, Carocci
- Germino D.L., 2007: *Il partito fascista italiano al potere. Uno studio sul governo totalitario*, Bologna, Il Mulino
- Goedel D., 1984: *Moeller van den Bruck (1876-1925). Un nationaliste contre la révolution*, Frankfurt am Main, Peter Lang
- Goeschel C., 2019: *Mussolini e Hitler. Storia di una relazione pericolosa*, Roma-Bari, Laterza (edizione digitale)
- Goller P., 2002: *Hermann Heller. Historismus und Geschichtswissenschaft im Staatsrecht (1919-1933)*, Frankfurt am Main, Peter Lang
- Gregorio M., 2013: *Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè
- Grossi P., 1998: *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè
- Hansen K., Lietzmann K.H. (Hrsg.), 1988: *Carl Schmitt und der Liberalismuskritik*, Opladen, Leske und Budrich
- Heinrich W., 1930: *Stato contrattuale o Stato d'autorità?*, in "Lo Stato", anno I, fascicolo III, maggio-giugno, pp. 295-305
- Heller H., 1928: *Europa und der Fascismus*, Berlin und Leipzig, Walter De Gruyter &C.
- Heller H., 1987a: *L'Europa e il fascismo*, cit.
- Heller H., 1987b: *La sovranità. Contributo alla teoria del diritto dello Stato e del diritto internazionale*, in Id., *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, a cura di P. Pasquino, Milano, Giuffrè, pp. 67-301
- Heller H., 1998: *Democrazia politica e omogeneità sociale*, in Id., *Stato di diritto o dittatura? e altri scritti*, a cura di U. Pomarici, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 9-22
- Kennedy E., 1984: *The Politics of Toleration in Late Weimar: Hermann Heller's analysis of Fascism and Political Culture*, in "History of Political Thought", 1, pp. 109-127
- Lacchè L., 2019: *La paura delle 'classi pericolose'*, in "Quaderno di storia del penale e della giustizia", 1, 2019, pp. 159-178
- Lacchè L., 2023: *La Costituzione nel Novecento. Percorsi storici e vicissitudini dello*

- Stato di diritto*, Torino, Giappichelli
- La Torre M., 2005: *La crisi del Novecento. Giuristi e filosofi del crepuscolo di Weimar*, Bari, Dedalo
- Lanchester F., 2011: *La Costituzione tra elasticità e rottura*, Milano, Giuffrè
- Leibholz G., 2007: *Il diritto costituzionale fascista*, Napoli, Guida, pp. 9-75
- Llanque M. (Hrsg.), 2010: *Souveräne Demokratie und soziale Homogenität. Das politische Denken Hermann Hellers*, Baden-Baden, Nomos
- Lukacs G., 1959: *La distruzione della ragione*, Torino, Einaudi
- Melis G., 2018: *La giustizia imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna, Il Mulino
- Meniconi A., 2006: *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, Il Mulino
- Meyer K., 1967: *Eine biographische Skizze*, in "Politische Vierteljahresschrift", 2, pp. 293-313
- Moeller van den Bruck A., 2011: *Il diritto dei popoli giovani*, in S.G. Azzarà, *L'imperialismo dei diritti universali. Arthur Moeller van den Bruck, la Rivoluzione conservatrice e il destino dell'Europa*, Napoli, La Città del Sole, pp. 207-367
- Moeller van den Bruck A., 2018: *Ancora Radek. Il "governo degli operai e dei contadini". La terza posizione*, in S. Azzarà, *Comunisti, fascisti e questione nazionale. Germania 1923: fronte rossobruno o guerra d'egemonia?*, Milano, Mimesis, pp. 167-171
- Mohler A., 1990: *La Rivoluzione Conservatrice. Una guida*, Napoli, Akropolis/La Roccia di Erec
- Mouffe C., 1994: *Penser la démocratie moderne avec et contre Carl Schmitt*, in Id., *Le politique et ses enjeux*, Paris, La Découverte, pp. 83-96
- Müller C., Staff I. (Hrsg.), 1984: *Der soziale Rechtsstaat. Gedächtnisschrift für Hermann Heller*, Baden-Baden, Nomos
- Musumeci E., 2018: *Against the Rising Tide of Crime: Cesare Lombroso and Control of the 'Dangerous Classes' in Italy, 1861-1940*, in "Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies", 2, pp. 83-106
- Mussolini B., 1979: *Scritti politici di Benito Mussolini*, a cura di E. Santarelli, Milano, Feltrinelli
- Nolte E., 2009: *La rivoluzione conservatrice nella Germania della Repubblica di Weimar*, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino
- Parise E., 1995: *Carl Schmitt. La difficile critica del liberalismo*, Napoli, Liguori
- Pasquino P., 1987: *Introduzione*, in H. Heller, *La sovranità*, cit., pp. 1-17
- Petersen J., 1978: *Il fascismo italiano visto dalla Repubblica di Weimar*, in "Storia Contemporanea", 3, pp. 497-529

- Pomarici U., 1989: *Oltre il positivismo giuridico. Hermann Heller e il dibattito costituzionale weimariano*, Napoli, Prismi
- Pombeni P., 1984: *Demagogia e tirannide. Uno studio sulla forma-partito del fascismo*, Bologna, Il Mulino
- Pompeo D'Alessandro L., 2020: *Giustizia fascista. Storia del Tribunale Speciale (1926-1943)*, Bologna, Il Mulino
- Raniolo F., 2013: *I partiti politici*, Laterza (edizione digitale)
- Santomassimo G., 2006: *La terza via fascista. Il mito del corporativismo*, Roma, Carocci
- Scarpari G., 2019: *Giustizia politica e magistratura dalla Grande Guerra al fascismo*, Bologna, Il Mulino
- Schieder W., 2022: *L'ombra del duce. Il fascismo italiano in Germania*, Roma, Viella
- Schluchter W., 1983²: *Entscheidung für den sozialen Rechtsstaat. Hermann Heller und die staatsrechtliche Diskussion in der Weimarer Republik*, Baden-Baden, Nomos
- Schlüter A., 2010: *Moeller van den Bruck. Leben und Werk*, Köln, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co
- Schmitt C., 2004: *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, a cura di G. Stella, Torino, Giappichelli
- Schmitt C., 2006: *La dittatura*, a cura di A. Caracciolo, Roma, Edizioni Settimo Sigillo
- Schmitt C., 2007a: *La teoria politica del mito*, in Id., *Posizioni e concetti. In lotta con Weimar-Ginevra-Versailles (1923-1939)*, a cura di A. Caracciolo, Milano, Giuffrè, pp. 11-25
- Schmitt C., 2007b: *Essere e divenire dello Stato fascista*, in Id., *Posizioni e concetti*, cit., pp. 177-186
- Sideri R., 2023: *Dal nazionalismo alla R.S.I. L'itinerario politico-intellettuale di Francesco Ercole*, Roma, Settimo Sigillo
- Staff I., 1984: *Italien und der Faschismus. Ein Beitrag zu Hermann Hellers Faschismus-Interpretation*, in C. Müller, I. Staff (Hrsg.), *Der soziale Rechtsstaat. Gedächtnisschrift für Hermann Heller 1891-1933*, Baden-Baden, Nomos, pp. 443-463
- Stolzi I., 2007: *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano, Giuffrè
- Toraldo di Francia M., 1989: *Per un corporativismo senza corporazioni: Lo Stato di Carlo Costamagna*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 18, pp. 267-327
- Torrisi J., 2016: *Il tribunale speciale per la difesa dello Stato. Il giudice politico*

nell'ordinamento dell'Italia fascista (1926-1943), Bologna, Bonomia University Press

Ungari P., 1963: *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia, Morcelliana

Weiß V., 2012: *Moderne Antimoderne. Arthur Moeller van den Bruck, und der Wandel des Konservatorismus*, Paderborn, Ferdinand Schöningh

